

A seguire si pubblica l’estratto delle delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua pubblicate in data 8 novembre 2023:

Delibera n. 1/2023 sull’obbligo formativo per i massofisioterapisti

1. gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 sono sottoposti all’obbligo ECM a far data dal 1 gennaio 2023;
2. sono sottoposti all’obbligo ECM anche i massofisioterapisti iscritti con riserva agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art 5 del D.M. 9 agosto 2019;
3. per i professionisti di cui alla presente delibera l’obbligo formativo individuale è ridotto nella misura di 1/3 con riferimento al triennio 2023-2025;
4. per consentire l’adeguamento della traccia elettronica comune, le disposizioni di cui sopra sono comunicate ai singoli Enti accreditanti regionali;
5. nelle more dell’adeguamento della traccia elettronica comune, gli iscritti negli elenchi speciali ...potranno inserire, autonomamente, all’interno del portale CO.GE.A.P.S., i crediti acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Delibera n. 2/2023 sull’obbligo formativo

art. 1 obbligo formativo triennio 2023/2025

1. l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve per le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni;
2. per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:
 - Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 23.09.2021 in materia di “Dossier Formativo”;
 - Paragrafo 1.1. n.1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

art. 2 spostamento crediti triennio 2020-2022

1. L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2024.

Delibera n. 3/2023 sull’obbligo formativo del personale residente nelle regioni alluvionate

art. 1 sull’obbligo formativo del personale residente nelle regioni alluvionate

1. dare mandato al COGEAPS di procedere con l’applicazione, per il triennio 2023-2025, di una riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61.
2. per i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 non residenti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell’obbligo formativo individuale (triennio 2023-2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.
3. per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all’interno dell’apposita sezione del Co.Ge.A.P.S. entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa.